

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2026, n. 9-2768

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Applicazione dei provvedimenti cautelari a una porzione di territorio del Comune di Clavesana (CN) caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali ad elevato rischio.



Seduta N° 172

Adunanza 06 LUGLIO 2026

Il giorno 06 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI

DGR 9-2768/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 56/1977, articolo 9 bis. Applicazione dei provvedimenti cautelari a una porzione di territorio del Comune di Clavesana (CN) caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali ad elevato rischio.

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo aggiornate e confluite nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, nonché attraverso la DGR n. 8-2172 del 26 gennaio 2026 relativa all'approvazione dei criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ad uso residenziale ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico.

Preso atto che il Comune di Clavesana (CN) dispone di un PRGC adeguato al PAI, approvato con la DGR n. 18-3206 del 30 dicembre 2011.

Richiamato che l'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 "*Tutela ed uso del suolo*" sancisce:

- al comma 1, "*la Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare*

provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma”;

- *al comma 2, “i provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione”.*

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore “Geologico”, risulta che:

- la località Gerino, in Comune di Clavesana, è ubicata all’interno di un meandro del fiume Tanaro ed è stata più volte alluvionata dal corso d’acqua negli ultimi decenni (1994, 2016 e 2020);
- tale processo idraulico ha rappresentato una fonte di danni e permane un rischio tuttora presente per gli immobili residenziali presenti nell’area individuata tra la sponda idrografica destra e la Strada Provinciale a partire dall’edificio dell’ex Cotonificio.

Preso atto che con la nota n. 341 del 21 gennaio 2026 (prot. di ricevimento n. 2701 del 21 gennaio 2026), il Comune di Clavesana ha evidenziato la necessità di avviare una procedura volta alla rilocalizzazione di alcuni edifici residenziali presenti in località Gerino, per i quali è preliminarmente necessaria la perimetrazione ai sensi dell’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del sopra citato Settore “Geologico”:

- dall’esame della carta della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica del PRG vigente emerge che, anche ai sensi della DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica, le classificazioni dei settori interessati dai processi esondativi non risultano coerenti con le reali condizioni di pericolosità manifestatesi a seguito degli eventi calamitosi e, pertanto, risulta quanto mai necessario aggiornare il quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica locale al fine di renderlo coerente con le effettive condizioni di pericolosità presenti sul territorio comunale;
- risulta, in particolare, necessario adottare in tali zone provvedimenti tesi a prevenire la realizzazione di interventi edilizi non compatibili con i livelli di pericolosità riscontrati a seguito degli eventi alluvionali, anche al fine di procedere alla rilocalizzazione degli edifici a maggior rischio;
- è stata condivisa con l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) e con il comune la rilocalizzazione come misura integrativa dell’intervento strutturale della mitigazione del rischio, la cui progettazione è attualmente in corso, tenuto conto che la rilocalizzazione degli immobili consente la realizzazione di un’opera secondo un tracciato meno esteso e quindi con un minore impatto economico.

Dato atto, altresì, che il Settore “Geologico”, anche sulla base degli elementi disponibili presso gli altri Settori regionali competenti in materia di difesa del suolo:

- ha effettuato approfondimenti in merito alle problematiche idrogeologiche emerse a seguito dei dissesti segnalati che hanno interessato la frazione Gerino, in comune di Clavesana;
- sulla base di tali approfondimenti ha potuto individuare gli ambiti territoriali per i quali le problematiche geologiche emerse a seguito degli eventi calamitosi rendono necessari

provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;

- tenuto conto dell'entità dei fenomeni dissestivi, ha avviato le procedure per l'applicazione dei provvedimenti cautelari richiedendo al Comune di Clavesana, con nota n. 3669 del 27 gennaio 2026, il parere di competenza ai sensi del citato articolo 9 bis, comma 1;
- ha provveduto a elaborare un documento denominato "Relazione illustrativa", quale sintesi descrittiva della situazione di dissesto che interessa la frazione Gerino; ha individuato, altresì, l'ambito territoriale di applicazione rappresentato in modalità cartografica e la tipologia degli interventi edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi.

Preso atto che, a riscontro della citata nota n. 3669 del 27 gennaio 2026, il Comune di Clavesana ha trasmesso, con PEC prot. n. 17034 del 9 aprile 2026, le proprie osservazioni allegando la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 16 marzo 2026, di espressione favorevole e presa d'atto, senza ulteriori osservazioni, alla proposta di applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, come formulata dal Settore "Geologico".

Richiamato che:

- l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente, limitatamente alle aree interessate dal dissesto, per rendere le classi di idoneità geologica all'utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio anche attraverso eventuali rilocalizzazioni degli edifici a maggior rischio;
- in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*,
- il decreto legislativo n. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"*.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria del sopra richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di stabilire l'applicazione, per le motivazioni esplicitate nell'Allegato 1 denominato "Relazione illustrativa", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 alle porzioni di territorio del Comune di Clavesana (CN), come definite, quale ambito territoriale di applicazione dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, nella cartografia di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando come tipologie degli interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi quelle richiamate nell'Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore "Geologico", al Settore "Difesa del suolo" e al "Settore Tecnico di Cuneo" della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al "Settore Urbanistica Piemonte Occidentale" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire al Comune di Clavesana la necessaria assistenza tecnica preventiva per l'impostazione della revisione dello strumento urbanistico, limitatamente alle aree interessate dal dissesto, ai sensi della legge regionale n. 56/1977 e per procedere, eventualmente, alla rilocalizzazione degli edifici a maggior rischio;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

ALLEGATO 1

Relazione illustrativa

La Frazione Gerino del Comune di Clavesana (CN) si colloca all'interno di un meandro del fiume Tanaro ed è stata più volte alluvionata nel corso degli ultimi decenni (1994, 2016, 2020).



Fig. 1 – Comune di Clavesana, località Gerino. Effetti dell'evento alluvionale del 1994. La freccia rossa indica il deflusso della piena.

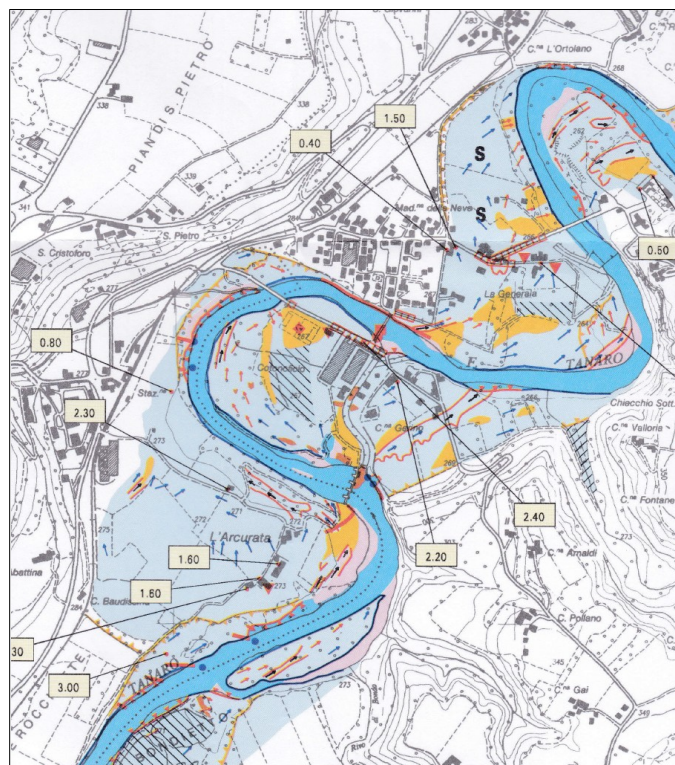


Fig. 2 – Comune di Clavesana, località Gerino. Campo di inondazione della piena del 1994.

Al fine di mitigare la pericolosità dell'area si sono svolti diversi incontri tra 'Amministrazione comunale, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e il Settore regionale Difesa del suolo. A conclusione di tali confronti è stata condivisa la rilocalizzazione come misura integrativa dell'intervento strutturale della mitigazione del rischio, la cui progettazione è attualmente in corso. La rilocalizzazione degli immobili consente la realizzazione di un'opera secondo un tracciato meno esteso e quindi con un minore impatto economico.

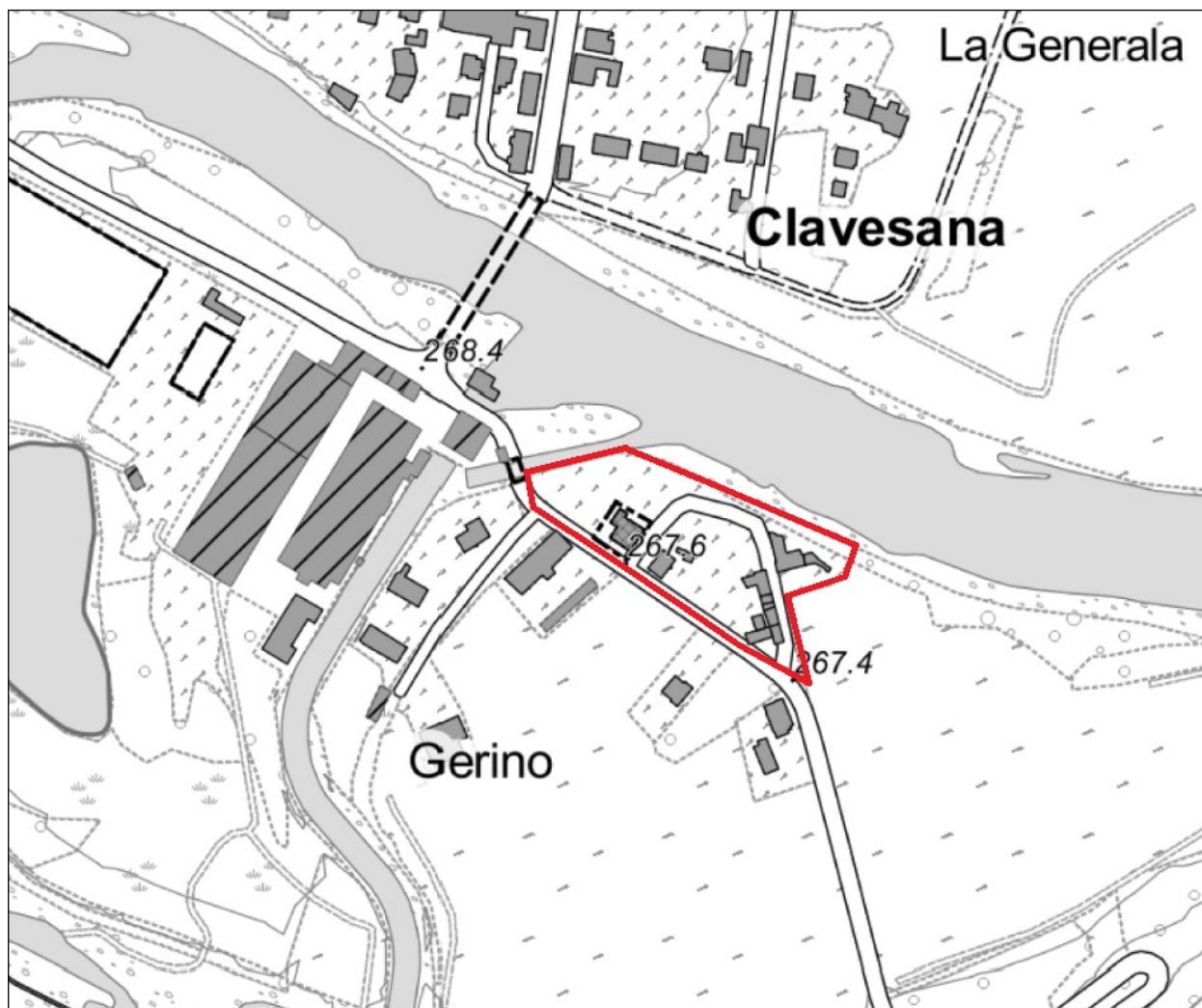
Dall'esame della carta della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRG vigente, nonché dalle cartografie degli effetti degli eventi alluvionali passati, emerge che il livello di pericolosità dell'area in esame rappresentato in cartografia non risulta coerente con le reali condizioni di pericolosità manifestatesi a seguito degli eventi calamitosi passati e, pertanto, risulta quanto mai necessario aggiornare il quadro del dissesto e della pericolosità geomorfologica locale al fine di renderlo coerente con le effettive condizioni di pericolosità presenti sul territorio comunale.

16/04/2026

ALLEGATO 2

Comune di Clavesana, località Gerino

Perimetro area oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari (linea rossa)



ALLEGATO 3

Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Per i tipi di interventi edilizi ammessi è di riferimento l'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Interventi ammessi

- A) Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- B) Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- C) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- D) La ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto.
- E) Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di seguito elencati, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente e in ogni caso senza incremento di carico insediativo:
 - 1. manutenzione ordinaria;
 - 2. manutenzione straordinaria limitatamente al solo mantenimento tecnico della sicurezza strutturale degli edifici e al ripristino dei danni;
 - 3. demolizione senza ricostruzione.

Note illustrative

- a) Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.
- b) Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs. 31/01/2018, n. 1.